REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 171/25

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di conto iscritto al n. 24311 del Registro di Segreteria, nei confronti di A.M., in qualità di consegnatario di beni presso il Comune di Ceva (CN) e relativo all'esercizio finanziario 2021;

Vista la relazione n. 323/2025, inerente al conto giudiziale n. 178030, redatta dal Magistrato istruttore;

Uditi, nell'Udienza del 3 luglio 2025 il relatore Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA, ed il Pubblico Ministero, quale Organo concludente, nella persona del Vice Procuratore Generale Consigliere Massimo VALERO, non rappresentato il suddetto consegnatario;

Esaminati il conto giudiziale ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Il conto giudiziale in epigrafe, relativo unicamente a beni mobili di pertinenza del Comune in rassegna, è stato presentato dal nominato consegnatario con riferimento al presunto debito di custodia sui beni medesimi rappresentato dal già menzionato dipendente.

Nella citata relazione il Magistrato istruttore dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente che ha presentato il conto giudiziale sopra indicato, ravvisando, al contrario, un debito di vigilanza.

Ciò premesso, giova rilevare, al riguardo, come la gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame non riguarda, all'evidenza, beni mobili o "materie" per le quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma si tratta più propriamente di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole. Si tratta di beni in uso presso le diverse articolazioni del Comune, da utilizzare in modo duraturo e riconducibili allo stato patrimoniale dell'Ente locale, assoggettati a mero debito di vigilanza; siffatti beni appaiono, quindi, esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale alla luce di canoni ormai ampiamente consolidati nella pluriennale giurisprudenza di questa Corte (*ex multis* II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 354 del 2021, idem Sentenza n. 362 del 2022, *idem* Sentenza n. 219 del 2023 e altre analoghe della Sezione piemontese).

La Procura Regionale in data 27 giugno 2025 ha depositato le conclusioni di cui all'art. 148, comma 3, c.g.c., con richiesta al Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di dichiarare l'improcedibilità del

giudizio di cui al conto in esame, disponendo la restituzione degli atti all'Amministrazione.

All'udienza del 3 luglio 2025 il magistrato relatore nel giudizio ha esposto oralmente il contenuto della relazione di deferimento ed il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l'improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all'Amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso, l'elemento tassativo ed ineludibile che costituisce lo spartiacque tra i consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili ed obbligati alla resa del conto giudiziale, da un lato, ed i consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla suddetta resa, dall'altro, deve essere individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali; ciò in quanto i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche nell'ambito degli Enti locali, ai cui dipendenti comunque si applica il D.P.R. nr. 254 del 2002, non può quindi mai prescindere dall'identificazione, soggettiva ed oggettiva, di un effettivo debito di custodia del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in appositi locali previamente identificati dall'Ente ed alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni dell'Amministrazione, la cui complessiva movimentazione

dell'esercizio deve poi transitare nel conto giudiziale. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell'Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai diversi fruitori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'Ufficio e destinati all'uso.

In adesione alla consolidata giurisprudenza contabile (poco sopra richiamata), considerato che non è possibile individuare nel conto in parola i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia, tenendo conto, per un verso, della natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, sopra delineata, per altro verso, che per gli stessi non si ravvisa in concreto, dalla disamina degli atti di causa, una tipica gestione di "cassa" o di "magazzino", come puntualmente specificata dai menzionati indirizzi ermeneutici, venendo in rilievo, in sostanza, una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune, il Collegio ritiene che nella presente fattispecie non sussista l'obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo e restituzione del conto all'Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale in epigrafe per l'esercizio 2021. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere Estensore
Cristiano BALDI	Consigliere

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 04 agosto 2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 04 agosto 2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente